

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/0000

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	5
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	5
CAPO II- PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.....	5
Articolo 2 - Oggetto	5
Articolo 3- Zonizzazione del centro abitato	5
Articolo 4 - Abaco generale delle distanze	6
Articolo 5 - Impianti pubblicitari – Caratteristiche, Tipologia e quantità degli impianti....	7
Articolo 6 - Preinsegne	8
Articolo 7 - Vetrofanie	9
Articolo 8 - Vetrofanie di tipo temporaneo	9
Articolo 9 - Bacheca o mezzo pubblicitario di servizio.....	10
Articolo 10 - Scritte pubblicitarie su tenda solare.....	10
Articolo 11 - Insegne di esercizio	10
Articolo 12 - Insegne in sovrapposizione di facciata.....	11
Articolo 13 - Insegne a bandiera.....	11
Articolo 14 - Insegne isolate su palina.....	11
Articolo 15 - Insegne isolate del tipo “Totem”.....	11
Articolo 16 - Cartelli stradali pubblicitari	14
Articolo 17 - Impianto a messaggio variabile	14
Articolo 18 - Impianti pubblicitari su elementi di arredo (transenne. Pensiline).....	16
Articolo 19 - Impianti pubblicitari su edifici sportivi.....	16
Articolo 20 - Impianti pubblicitari – Sosta Veicoli	16
Articolo 21- Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori	16
Articolo 22 - Impianti pubblicitari provvisori	17
Articolo 23 - Stendardo	17
Articolo 24 - Locandina su supporto	18
Articolo 25 - Cartello Pubblicitario di cantiere	18
Articolo 26 - Striscione.....	19
Articolo 27 - Distribuzione di manifesti e volantini	19
Articolo 28 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni	19
CAPO III – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	20
Articolo 29 - Disposizioni di carattere generale	20
Articolo 30 - Funzionario Responsabile	21
Articolo 31 - Istanze per i messaggi pubblicitari	21
Articolo 32 - Tipologia degli impianti pubblicitari	22
Articolo 33 - Autorizzazioni	23
Articolo 34 - Procedure.....	24
Articolo 35 - Istruttoria amministrativa.....	24
Articolo 36 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni.....	25
Articolo 37 - Anticipata rimozione	26
Articolo 38 - Divieti e limitazioni.....	26
Articolo 39 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	27
Articolo 40 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	27
Articolo 41– Presupposto del canone	27
Articolo 42 -- Soggetto passivo	27

Articolo 43 - Classificazione delle strade, zone ed aree	28
Articolo 44- Modalità di applicazione del canone	28
Articolo 45 – Definizione di insegna d’esercizio	28
Articolo 46 - Criteri per la determinazione del canone	29
Articolo 47 - Concessioni per Pubblicità lungo o in vista della strada 33 “Del Sempione”	29
Articolo 48 - Dichiarazione	30
Articolo 49 - Pagamento del canone.....	30
Articolo 50 – Rimborsi e compensazione.....	30
Articolo 51 – Accertamento.....	31
Articolo 52 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere	32
Articolo 53 – Mezzi pubblicitari vari.....	32
Articolo 54 – Impianti a messaggi variabili	32
Articolo 55 – Riduzioni	33
Articolo 56 - Esenzioni	33
CAPO IV - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	34
Articolo 57- Tipologia degli impianti delle affissioni	34
Articolo 58 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	34
Articolo 59 - Impianti privati per affissioni dirette	34
Articolo 60 - Modalità di svolgimento delle pubbliche affissioni	34
Articolo 61 - Determinazione del Canone per le pubbliche affissioni.....	35
Articolo 62 – Materiale pubblicitario abusivo.....	35
Articolo 63 - Riduzione del Canone per le Pubbliche Affissioni	36
Articolo 64- Esenzione dal Canone per le Pubbliche Affissioni	36
Articolo 65 - Pagamento del diritto	36
Articolo 66 - Norme di rinvio	37
CAPO V – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	37
Articolo 67 – Disposizioni generali.....	37
Articolo 68 - Funzionario Responsabile	37
Articolo 69 - Tipologie di occupazioni	37
Articolo 70 - Occupazioni abusive	37
Articolo 71 - Domanda di occupazione	38
Articolo 72 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	39
Articolo 73 - Obblighi del concessionario.....	39
Articolo 74 - Durata dell’occupazione	40
Articolo 75 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	40
Articolo 76 - Modifica, revoca, rinuncia della concessione o autorizzazione	41
Articolo 77 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	41
Articolo 78 - Criteri per la determinazione del canone	42
Articolo 79 - Classificazione delle strade.....	42
Articolo 80 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	42
Articolo 81- Modalità di applicazione del canone	42
Art. 82 - Concessione per Accessi commerciali e industriali alla strada statale 33 “Del Sempione	43
Articolo 83 - Soggetto passivo.....	45
Articolo 84 - Agevolazioni	45
Articolo 85 - Esenzioni	46

Articolo 86 - Particolari tipologie di occupazioni permanenti	47
Articolo 87 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	47
Articolo 88 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	47
Articolo 89 - Accertamento e riscossione coattiva	48
Articolo 90 - Rimborsi	48
Articolo 91 - Sanzioni	48
Articolo 92 - Attività di recupero.....	49
CAPO VI – CANONE MERCATALE	49
Articolo 93 – Disposizioni generali.....	49
Articolo 94 - Funzionario Responsabile	49
Articolo 95 - Domanda di occupazione	49
Articolo 96 - Criteri per la determinazione del canone	49
Articolo 97 - Classificazione delle strade.....	50
Articolo 98 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	50
Articolo 99 - Occupazioni abusive	50
Articolo 100 - Soggetto passivo.....	50
Articolo 101 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	51
Articolo 102 - Accertamento e riscossione coattiva	51
Articolo 103 - Rimborsi	51
Articolo 104 - Sanzioni	51
Articolo 105 - Attività di recupero.....	52

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari riportato nel successivo CAPO II e il regolamento di disciplina dell'occupazione di suolo pubblico e privato per spazi di ristoro all'aperto annessi ai locali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 19.11.2020, quest'ultimo per la parte non abrogata con il presente regolamento.

CAPO II- PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Articolo 2 - Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina il Piano generale degli impianti del Comune nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.
2. Le disposizioni del presente Capo II hanno applicazione sul territorio comunale limitatamente al centro abitato¹, e disciplinano, all'interno di tale delimitazione, l'inserimento sia provvisorio che permanente degli impianti pubblicitari.
3. Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari posti all'esterno del centro abitato sono regolamentati dalla normativa vigente sulla circolazione stradale².
4. Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente regolamento, in quanto non considerati mezzi pubblicitari³, i segnali turistici e di territorio⁴.

Articolo 3- Zonizzazione del centro abitato

1. Il territorio Comunale viene suddiviso in zone omogenee ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie, distinte ed evidenziate nella cartografia allegata denominata "Zonizzazione"(Tav. U, scala 1:5000) ,parte integrante del presente Regolamento. Nelle strade poste a cavaliere tra due zone, ove non fosse chiaro il perimetro, ad entrambi i lati della strada si applicano le norme della zona adiacente più vincolante (ad eccezione la SS33 :via Sempione).
2. Le zone omogenee sono:
 - Zona A: Individua il centro storico e i nuclei di antica formazione; in tale zona si opererà secondo i criteri di salvaguardia consentendo l'inserimento di impianti ad esclusiva comunicazione di carattere sociale o istituzionale, ad eccezione di insegne di esercizio, vetrofanie, scritte pubblicitarie su tende solari e di altri mezzi pubblicitari definiti all' art. 32, c.3, del presente Regolamento.

¹ Così come definito con Delibere G.C. n° 37 del 23.03.2009 e n° 142 del... 02.11.2009.

² Artt. 47-59 del DPR 495/1992 Regolamento di Attuazione e Esecuzione al Codice della Strada e smi.

³ Come specificato nella risoluzione Min. Fin. N. 48/E/IV/7/609 del 1 aprile 1996 purché conformi alle caratteristiche richiamate nella medesima risoluzione.

⁴ Segnali previsti dall'art.134 del Regolamento di attuazione al Codice della Strada (DPR n.495/1992).

- Zona B: Comprende le aree del centro abitato caratterizzate prevalentemente da insediamenti residenziali consolidati, con una presenza di attività terziarie, industriali e di piccole attività commerciali. In tale zona sono ammesse, oltre quanto consentito per la zona A, le preinsegne, i cartelli stradali di dimensione come da relativa scheda.
 - Zona C: Individua l'asse della SS33 all'interno del centro abitato. In tale zona sono ammessi, oltre quanto consentito per la zona B, cartelli stradali di dimensione come da relativa scheda ed impianti a messaggio variabile, con la precisazione che la collocazione di mezzi pubblicitari lungo il suddetto asse stradale o in vista dello stesso ricadono nella stessa zona omogenea C.
 - Zona D: Comprende la parte di territorio comunale posta esternamente alla delimitazione del centro abitato. Tale zona è soggetta alle limitazioni e prescrizioni previste per gli impianti posti fuori dei centri abitati come previsto dagli artt. da 47 a 59 del DPR 495/1992 e s.m.i.
3. La cartografia di cui al comma 1 riporta, oltre alla suddivisione in zone omogenee, il perimetro comunale e quello del centro abitato, le strade e le aree di proprietà di altri Enti, tra cui la Provincia, la Società Autostrade, le Ferrovie dello Stato e l'ANAS. Allo stesso modo vengono segnalate le aree vincolate a tutela territoriale e paesaggistica.
 4. Per l'individuazione puntuale della sussistenza e della tipologia dei vincoli si rimanda alla consultazione di tali strumenti e conseguentemente ai rispettivi enti preposti per la verifica di richiesta di nullaosta e/o autorizzazione.
 5. Si precisa che per la zona A è consentita solo la pubblicità illuminata, come definita dall'art. 32 c. 3, e nelle zone B e C, ove consentita, anche la pubblicità luminosa.
 6. In caso di successive variazioni alle delimitazioni dei centri abitati o di variazione dei vincoli riportati, nonché a seguito di acquisizione, ampliamento o realizzazione di nuovi edifici pubblici, aree pubbliche o infine a seguito di interventi edilizi o di riqualificazione sia pubblici che privati, il Piano e la cartografia allegata ne recepiscono le modifiche. Il Comune si riserva la facoltà di revocare o non rinnovare l'autorizzazione di quegli impianti che, a seguito di tali variazioni, risultino in contrasto alle presenti norme.

Articolo 4 - Abaco generale delle distanze

1. Le distanze minime che gli impianti pubblicitari posti all'esterno del centro abitato devono mantenere rispetto ai vari elementi stradali sono prescritte dalla normativa vigente sulla circolazione stradale⁵.
2. All'interno del centro abitato l'installazione degli impianti pubblicitari deve essere eseguita nel rispetto delle distanze indicate nell'Abaco Generale di cui al presente articolo, che ne definisce il posizionamento. E' fatta eccezione per insegne di esercizio parallele all'asse stradale distanti almeno metri 3 dalla carreggiata o in aderenza a fabbricati, ed altri mezzi pubblicitari di cui agli artt. 7-8-9-10, sempre che non ostacolino la visibilità della segnaletica stradale e non siano di pregiudizio alla circolazione. Allo stesso modo è fatta eccezione per tutte le installazioni pubblicitarie temporanee in aderenza a fabbricati.
3. La possibilità di localizzazione dei mezzi pubblicitari nelle diverse zone del territorio comunale dipende dalla tipologia del mezzo pubblicitario, per la cui ammissibilità si rimanda ai commi successivi.
4. Tutte le distanze che devono essere rispettate per la posa o l'installazione di impianti pubblicitari saranno misurate dall'estremità della massima sporgenza degli impianti stessi.
5. Le distanze dalle curve saranno calcolate a partire dal punto di tangenza alla curva.
6. Le distanze dalle intersezioni in genere saranno calcolate a partire dal primo o ultimo punto di raccordo tra margini o cigli stradali intersecatisi (cfr. figura 1), ad eccezione

⁵ Art.51 comma 2 e 5 del DPR. 495/1992 e successive modifiche.

delle rotonde, per le quali la distanza sarà misurata a partire dal margine esterno dell'anello (cfr. figura 2).

Distanze minime da rispettare	Strade interne al centro abitato	
	Parall.	Perpend.
Prima di impianti semaforici	50	50
Dopo impianti semaforici	25	25
Prima di intersezioni	50	50
Dopo intersezioni	25	25
Prima di segnaletica di pericolo e prescrizione	25	50
Prima di segnaletica stradale di indicazione	25	25
Da aperture (finestre, porte, vetrine, cancelletti pedonali, ecc.)	5	5

Figura 1





Figura 2



Articolo 5 - Impianti pubblicitari - Caratteristiche, Tipologia e quantità degli impianti

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, capo I del Codice della strada previsto dal D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 così come modificato dal D. L.vo 10 settembre 1993 n.360 ed in particolare dall'art. 23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo I, paragrafo 3 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.
2. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D. L.vo 10 settembre 1993 n. 360, l' ufficio comunale competente, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere, sulla base di documentate esigenze, deroghe alle norme relative al posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, comprese le distanze minime, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico..
3. La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni tre anni .
4. Per ogni tipologia di impianto, nei successivi commi, è prevista una scheda specifica che ne definisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di posizionamento, ivi comprese le distanze da altri impianti pubblicitari, fatto salvo il rispetto dei criteri di posizionamento e quanto stabilito dagli allegati.
5. Le schede come da modello di seguito riportato sono suddivise in sezioni definendo, nei vari campi, le seguenti voci:
 - a) TIPOLOGIA: la tipologia dell'impianto cui si riferisce la scheda;

- b) DURATA: la durata temporale ammissibile per la tipologia di impianto indicata;
- c) DIMENSIONI AMMESSE: tipologie dimensionali fisse ammesse, indicanti la larghezza e l'altezza o la superficie max ammissibile quest'ultima riferita solo alle insegne d'esercizio in sovrapposizione di facciata.
- d) POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO: indicazione dell'altezza minima (h. min) del margine inferiore dell'ingombro dell'impianto pubblicitario, misurata dal piano della quota stradale all'intradosso nel punto di massimo ingombro dello spazio pubblicitario; e dell'altezza massima (h. max) dal piano della quota stradale al margine superiore dell'impianto pubblicitario.
- e) DISTANZA MIN LIMITE CARREGGIATA o MARCIAPIEDE: distanza minima da rispettare dalla linea di margine della carreggiata in strade prive di marciapiede⁶ o, ove presente il marciapiede, anche qualora sia stata realizzata una linea di margine di carreggiata, dal margine esterno del marciapiede⁷ fino al punto di massimo ingombro dell'impianto pubblicitario, misurato in proiezione sul piano di calpestio, con la precisazione che deve sempre essere garantito il passaggio minimo per i pedoni ovvero metri 1,40 dalla linea di margine della carreggiata.
- f) DISTANZA DA ALTRI IMPIANTI: distanza da rispettare rispetto agli impianti pubblicitari permanenti esistenti al momento dell'installazione, misurata in proiezione sul piano di calpestio dal punto di max ingombro dell'impianto pubblicitario.
- g) AMMISSIBILITÀ PER ZONA DI PIANO: indica i formati consentiti per le diverse zone del territorio comunale.
- h) ILLUMINAZIONE: indicazione del tipo di illuminazione consentita.

SCHEDA

TIPOLOGIA							
Durata							
Dimensioni ammesse							
Posizione rispetto al suolo	h min (lim. inf.)						
	h. max (lim. sup.)						
Distanza min limite da carreggiata o marciapiede (proiezione max sporgenza impianto)		In presenza di marciapiede			In assenza di marciapiede		
Distanza da altri impianti							
Ammissibilità per zona di piano		ZONA A		ZONA B		ZONA C	
		Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.
Illuminazione							

Articolo 6 - Preinsegne

- Si definisce preinsegna⁸ la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione

⁶ L'assenza di marciapiede è intesa come banchina stradale, cioè la parte della strada a lato della carreggiata, complanare ad essa, dotata o meno di specifica pavimentazione.

⁷ Si intende per marciapiede la parte della strada, a lato della carreggiata, delimitata da un cordolo rialzato in pietra o in cemento, dotato o meno di specifica pavimentazione. Sono escluse le aree a verde, le aiuole spartitraffico ecc.

⁸ Ai sensi dell'art. 47 del DPR 495/92 e s.m.i.

direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

2. Le preinsegne⁹ devono avere forma rettangolare e dimensioni limitate a metri 1,00 x 0,20 e metri. 1,50 x 0,30; con una singola freccia direzionale all'interno della sagoma rettangolare. L'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno è ammesso per un numero massimo di sei pre-insegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni.
3. Nel caso la collocazione preveda l'utilizzo di palina o supporto ad essa assimilabile, dovrà essere rispettato quanto definito dall'Allegato 1.

TIPOLOGIA: PREINSEGNA						
Durata		Permanente: 3 anni rinnovabile				
Dimensioni ammesse		100x20 cm o 150x30 cm				
Posizione rispetto al suolo	h min (lim. inf.)	2,20 metri				
	h. max (lim. sup.)	4,00 metri				
Distanza min limite da carreggiata o marciapiede (proiezione max sporgenza impianto)	In presenza di marciapiede			In assenza di marciapiede		
	Metri 0,50 (passaggio per pedoni 150 cm)			Metri 2,5 (in presenza di ostacoli che limitano la larghezza della banchina la distanza è ridotta a 50 cm da tali ostacoli)		
Distanza da altri impianti		Metri 15				
Ammissibilità per zona di piano	ZONA A		ZONA B		ZONA C	
	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.
Metri 1,00x0,20		NO	NO	SI	SI	SI
Metri 1,50x0,30		NO	NO	NO	NO	SI
Illuminazione		Non può essere luminoso né illuminato per riflesso				

Articolo 7 - Vetrofanie

1. Si intende vetrofania la riproduzione su superfici vetrate di scritte a carattere permanente, costituite da caratteri alfanumerici oppure da immagini, simboli o marchi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Tali mezzi pubblicitari hanno durata di 3 anni e sono rinnovabili.
2. Tali installazioni, anche qualora non contengano scritte, loghi o messaggi, saranno assimilate a mezzi pubblicitari e pertanto soggetti a pagamento della relativa imposta.

Articolo 8 - Vetrofanie di tipo temporaneo

1. Sono ammesse vetrofanie di tipo temporaneo qualora vengano osservati i seguenti parametri:
 - il periodo di esposizione abbia la durata massima di un anno solare;
 - la superficie interessata dalla vetrofania sia non superiore al 70% delle superfici vetrate presenti appartenenti all'attività del richiedente.
2. Il relativo provvedimento autorizzativo è sostituito da Comunicazione, alla quale deve essere allegato il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale, e il bozzetto in scala delle vetrate oggetto dell'installazione.

⁹ Ai sensi dell'art.48 del D.P.R. n.495/1992 e successive modifiche.

3. L'Ufficio competente, qualora riscontri irregolarità o elementi ostativi può vietare l'installazione o disporre l'immediata rimozione.
4. L'installazione potrà avvenire decorsi 30 giorni dalla Comunicazione, data a partire dalla quale verrà considerato l'inizio del periodo temporaneo di esposizione.

Articolo 9 - Bacheca o mezzo pubblicitario di servizio

1. Per bacheca o mezzo pubblicitario di servizio si intende una vetrinetta con frontale apribile o a giorno o qualunque altro manufatto installato a muro o a terra su supporto proprio, destinato all'esposizione o alla diffusione di informazioni, quotidiani, volantini o altri mezzi di stampa, menù, prezzi, tariffe o orari di esercizi commerciali o di pubblico esercizio, di servizio alle attività esercitate, anche a messaggio variabile, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli teatrali o cinematografici. In questa categoria sono compresi anche i manufatti a rimozione quotidiana notturna. Tali impianti non possono avere finalità prevalentemente di tipo commerciale.
2. Le bacheche poste in aderenza agli edifici o alle recinzioni devono attenersi alle limitazioni previste per le insegne di esercizio in sovrapposizione di facciata e, se sporgenti su suolo pubblico, alle sporgenze massime indicate sul Regolamento Edilizio Comunale.

Articolo 10 - Scritte pubblicitarie su tenda solare

1. Le tende pubblicitarie sono manufatti in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi recanti scritte o marchi relativi all'attività ivi esercitata.
2. La pubblicità su tenda è ammessa se la stessa rispetta le dimensioni massime prescritte dal Regolamento Edilizio del Comune di Castelletto Sopra Ticino¹⁰.
3. L'inserimento di scritte o loghi sulle tende è ammesso purché:
 - riproducano solo l'attività esercitata, la ragione sociale o i marchi delle merci poste in vendita nei locali sede dell'attività;
 - siano poste esclusivamente sui pendenti della tenda (mantovana).
4. Non è ammessa l'illuminazione.
5. Le tende pubblicitarie sporgenti su suolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico oltre all'imposta di pubblicità.

Articolo 11 - Insegne di esercizio

1. Si definisce insegna d'esercizio¹¹ la scritta in caratteri alfanumerici, riportante il nome dell'attività che deve pubblicizzare, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura, installate nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
2. Sono ammesse in tutto il territorio comunale, nel rispetto delle limitazioni del codice della strada (artt. 49-50 del DPR 495/92: devono avere sagoma regolare, non devono generare confusione con la segnaletica stradale, in particolare per l'uso dei colori rosso e verde, ecc.), con i seguenti limiti dimensionali e tipologici, oltre quelli di cui all'art. 48 del DPR 495/92 per gli impianti installati all'esterno dei centri abitati (superficie massima complanare di m² 20 per facciate sino a m² 100 incrementabile del 10% della superficie di facciata eccedente i m² 100, fino al limite di m² 50).
3. Le insegne dovranno essere compatibili con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente in cui si inseriscono, e ai fini edilizi sono soggette all'autorizzazione paesaggistica, ove sussista tale vincolo, e rispettare il Piano del Colore del Centro Storico. ove vigente.

¹⁰ Art. 56 del Regolamento Edilizio.

¹¹ Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i.

Articolo 12 - Insegne in sovrapposizione di facciata

1. Le insegne in sovrapposizione di facciata sono applicate frontalmente in aderenza alla parete su cui vengono installate e presentano la faccia decorata o scritta parallela alla facciata dell'edificio. Esse sono ammesse con le seguenti precisazioni :
 - scritte su supporto trasparente, eventualmente affiancate da marchi o loghi, sono equiparate a lettere singole e pertanto ammissibili;
 - insegne di dimensioni massime 40x40 cm o di superficie equivalente, non luminose né illuminate;
 - insegne poste su recinzioni o cancelli sono equiparabili ad insegne in sovrapposizione di facciata e pertanto soggette alle medesime regole.

Articolo 13 - Insegne a bandiera

1. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 3,50 dal piano stradale ad eccezione di quelle riferite a rivendite di generi di monopolio, uffici postali, farmacie e posti di pronto soccorso: in questi casi saranno autorizzate in un solo esemplare per affaccio e dovranno limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare gli ambulatori pubblici o i posti di pronto soccorso; la croce luminosa indicante le farmacie, posta sulle pareti o nelle pertinenze accessorie delle stesse, è consentita nel numero massimo di una, anche bifacciale, per affaccio. Tutte le altre insegne a bandiera, se sporgenti su suolo pubblico, possono essere autorizzate esclusivamente in n.1 esemplare per ogni affaccio dell'esercizio.
2. Le insegne a bandiera sporgenti su suolo pubblico saranno assoggettate, oltre all'imposta sulla pubblicità, anche alla tassa di occupazione di suolo pubblico.
3. Nel caso la collocazione preveda l'utilizzo di palina o supporto ad essa assimilabile, dovrà essere rispettato quanto definito dall'Allegato 1.

Articolo 14 - Insegne isolate su palina

1. Le insegne su palina sono sollevate dal suolo.
2. Le insegne isolate sono strutture esterne agli edifici, autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo, autoportanti, montate su supporto proprio e realizzate su manufatto rigido, anche plurifacciale, collocate nell'area privata di pertinenza dell'attività cui l'insegna si riferisce.
3. Esse possono essere collocate esclusivamente su area privata, senza possibilità di aggetto sul suolo pubblico, ad eccezione di quelle riferite a rivendite di generi di monopolio, uffici postali, farmacie e posti di pronto soccorso, che possono essere autorizzate su suolo pubblico in un solo esemplare, eventualmente in aggiunta rispetto all'insegna a bandiera sporgente dalla facciata, esclusivamente nei casi ove la stessa è difficilmente visibile dalla strada principale.
4. Tali impianti devono rispettare le condizioni e le distanze in merito agli incroci viabilistici e alla segnaletica stradale, ad eccezione di quelle parallele al senso di marcia, distanti almeno 3 m dalla carreggiata, oppure in aderenza ai fabbricati; esse dovranno infine mantenere una distanza di 15 m da altri impianti pubblicitari di tipo permanente (cartelli, preinsegne e altri manufatti pubblicitari).
5. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, oppure nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali, è preferibile servirsi di un mezzo pubblicitario unitario che raggruppi più insegne purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco; l'eventuale raggruppamento non deve tuttavia superare il numero massimo di 5 (cinque) insegne.

Articolo 15 - Insegne isolate del tipo "Totem"

1. Le insegne isolate del tipo "totem" sono quelle caratterizzate da strutture di varia forma, realizzabili in materiali di vario tipo (metalliche, legno, plastiche) atte a costituire supporto per pannelli recanti impianti pubblicitari o elementi pubblicitari simbolici, anche con accentuata connotazione tridimensionale; possono essere

realizzati su aree private e/o pubbliche e non sono soggetti a particolari prescrizione in ordine ai requisiti formali ed estetici, ad eccezione di quanto prescritto in merito dal vigente C.d.S. e della rispondenza ai seguenti parametri:

- a La distanza dal margine della carreggiata sia maggiore o uguale a mt. 4,00, misurata dalla massima sporgenza.
- b La distanza da fabbricati sia maggiore o uguale a mt. 5,00; tale distanza deve essere misurata e verificata con circonferenza il cui centro coincida con il limite della massima sporgenza degli elementi dell'installazione.
- c Possono essere luminosi o illuminati, ad esclusione della zona A (nel rispetto di quanto riportato dall'art. 50 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S. e s.m.i., D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.).
- d Sistemi di supporto: nessuna limitazione tipologica, salvo l'essere certificati, a firma di soggetto abilitato, in relazione al calcolo della stabilità (anche per spinte orizzontali), della fondazione, sistema di messa a terra, dell'idoneità dei materiali e finiture utilizzati, dell'eventuale adozione di impianti elettrici per l'illuminazione, secondo le normative vigenti.
- e Dovrà essere fornita certificazione in merito alla verifica di stabilità e sicurezza degli elementi costituenti il manufatto espositivo vero e proprio a firma di soggetto abilitato, come per il punto precedente.
- f La collocazione non dovrà costituire intralcio agli spazi di manovra, parcheggio e passaggio.
- g Dovrà essere rispettato quanto definito dagli Allegati 2.a e 2.b; in relazione alle dimensioni delle installazioni proposte, sono consentiti ingombri contenuti entro le misure di mt. 2,00 x 1,50 (sagoma virtuale) fino all'altezza di mt. 2,20 da terra; al di sopra di tale altezza l'ingombro potrà essere incrementato fino ad una sagoma massima virtuale di mt. 5,00x1,50; l'asse longitudinale dell'installazione deve comunque essere posto sempre ortogonalmente rispetto all'asse stradale; l'altezza massima consentita è pari a 9,00 (nove) mt..
- i Qualora l'intervento ricada in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica dovrà essere ottenuta preventivamente l'Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

TIPOLOGIA: INSEGNA IN SOVRAPPOSIZIONE DI FACCIATA			
Durata	Permanente: 3 anni rinnovabile		
Ammissibilità per zona di piano Dimensioni ammesse	ZONA A	ZONA B	ZONA C
	In aderenza	In aderenza	In aderenza
Fino a 5 mq complessivi	SI	SI	SI
Fino a 10 mq complessivi	NO	SI	SI
Fino a 20 mq complessivi	NO	NO	SI
Illuminazione	Illuminata	Luminosa o illuminata	Luminosa o illuminata

TIPOLOGIA: INSEGNA A BANDIERA			
Durata	Permanente: 3 anni rinnovabile		
Dimensioni ammesse	60X60 cm – sporgenza max 80 cm dalla facciata		
Posizione rispetto al suolo	h min (lim. inf.)	metri 3,50	
	h. max (lim. sup.)	metri 4,10	
Distanza da altri impianti	15 m		
Ammissibilità per zona di piano	ZONA A	ZONA B	ZONA C
	Perp. NO	Perp. SI	Perp. SI
Illuminazione	Non può	Luminosa o	Luminosa o

	essere nè luminoso né illuminata	illuminata	illuminata
--	----------------------------------	------------	------------

TIPOLOGIA: INSEGNA ISOLATA							
Durata		Permanente: 3 anni rinnovabile					
Dimensioni ammesse		Metri 0,70X1,00 - 1,00X1,40 e 1,50x2,00					
Posizione rispetto al suolo	h min (lim. inf.)	metri 2,20					
	h. max (lim. sup.)	metri 4,20					
Distanza min limite da carreggiata o marciapiede (proiezione max sporgenza impianto)		In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede			
		0,50 (passaggio per pedoni 150 cm) – è escluso il posizionamento della struttura di sostegno sul marciapiede qualora inferiore a 150 cm – vedere Allegato 1		2,5 m (in presenza di ostacoli che limitano la larghezza della banchina la distanza è ridotta a 50 cm da tali ostacoli)			
Distanza da altri impianti (preinsegne, pubbliche affissioni)		15 m					
Ammissibilità per zona di piano		ZONA A		ZONA B		ZONA C	
		Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.
Metri 0,70x1,00		NO	NO	SI	SI	SI	SI
Metri 1,00X1,40		NO	NO	SI	NO	SI	SI
Metri 1,50X2,00		NO	NO	NO	NO	SI	SI
Illuminazione		Non può essere nè luminoso né illuminato per riflesso					

TIPOLOGIA: TOTEM							
Durata		Permanente: 3 anni rinnovabile					
Dimensioni ammesse		Vedere Allegati 2.a e 2.b					
Posizione rispetto al suolo	h min (lim. inf.)	Vedere Allegati 2.a e 2.b					
	h. max (lim. sup.)	Vedere Allegati 2.a e 2.b					
Distanza min limite da carreggiata o marciapiede (proiezione max sporgenza impianto)		In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede			
		Vedere Allegati 2.a e 2.b		Vedere Allegati 2.a e 2.b			
Distanza da altri impianti (preinsegne, pubbliche affissioni)		15 m					
Ammissibilità per zona di piano		ZONA A		ZONA B		ZONA C	
		Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.
DIM. DA ALLEGATO 2a-2b		NO	NO	SI	SI	SI	SI
Illuminazione		Non consentita		Luminosa o illuminata		Luminosa o illuminata	

Articolo 16 - Cartelli stradali pubblicitari

1. Si definiscono cartelli stradali pubblicitari i manufatti bidimensionale supportati da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. E' utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse.
2. Nel caso la collocazione preveda l'utilizzo di palina o supporto ad essa assimilabile, dovrà essere rispettato quanto definito dall'Allegato 1.
3. Nel rispetto delle specifiche limitazioni del codice della strada (art. 50 DPR 495/92: devono avere sagoma regolare, non devono generare confusione con la segnaletica stradale, in particolare per l'uso del colore rosso, ecc.), sono ammesse solo in alcune parti del territorio comunale con i seguenti limiti localizzativi, dimensionali e topologici:

TIPOLOGIA: CARTELLO STRADALE PUBBLICITARIO						
Durata		Permanente: 3 anni rinnovabile				
Dimensioni ammesse		Formato rettangolare, Metri 0,70X 1,00-1,00X1,40 e 1,50x2,00				
Posizione rispetto al suolo	h min (lim. inf.)	metri 2,20				
	h. max (lim. sup.)	metri 4,20				
Distanza min limite da carreggiata o marciapiede (proiezione max sporgenza impianto)	In presenza di marciapiede			In assenza di marciapiede		
	0,50 (passaggio per pedoni 150 cm) – è escluso il posizionamento della struttura di sostegno sul marciapiede qualora inferiore a 150 cm – vedere Allegato 1			2,5 m (in presenza di ostacoli che limitano la larghezza della banchina la distanza è ridotta a 50 cm da tali ostacoli)		
Distanza da altri impianti (preinsegne, pubbliche affissioni)		15 m				
Distanza da impianti a messaggio variabile, cartelli pubblicitari, insegne isolate		25 m (fatta salva la possibilità di ridurre tale distanza qualora non venga ostacolata la visibilità degli impianti esistenti entro lo spazio di avvistamento)				
Ammissibilità per zona di piano	ZONA A		ZONA B		ZONA C	
	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.
Metri 0,70x100		NO	NO	SI	SI	SI
Metri 1,00x1,40		NO	NO	SI	NO	SI
Metri 1,50 x2,00		NO	NO	NO	NO	SI
Illuminazione		Non può essere né luminoso né illuminato per riflesso.				

4. Tale impianto può essere posato in parallelo rispetto al senso di marcia esclusivamente in assenza di costruzioni né può essere posto in adiacenza ad edifici o recinzioni di tipo aperto o chiuso.

Articolo 17 - Impianto a messaggio variabile

1. Si definisce impianto a messaggio variabile un manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio o delle immagini trasmesse, tramite prismi rotanti a teli scorrevoli (rotor), led e diodi luminosi ecc., attraverso un controllo elettronico che gestisce la variabilità del messaggio.

2. Gli impianti non potranno avere una profondità maggiore di 30 cm., salvo la concessione di specifiche deroghe tecniche. Gli impianti dovranno essere asportabili.
3. ROTOR: elemento mono o bifacciale, assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno caratterizzato dalla presenza di cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari, mediante prismi rotanti o teli scorrevoli, con controllo elettromeccanico che garantisce la variabilità del messaggio.
 - L'impianto può essere luminoso o illuminato.
 - Le dimensioni degli impianti devono essere in relazione col contesto di installazione e comunque con dimensioni massime dell'area destinata ai messaggi pubblicitari di m. 3.00 x 4.00 (12 mq. dimensioni Europa).
 - Altezza minima (margine inferiore) m. 2.20; altezza massima (margine superiore) m. 5,50.
4. VIDEO MONITOR: Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno caratterizzato dalla presenza di cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi variabili caratterizzati dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili attraverso un controllo elettronico che gestisce la variabilità del messaggio.
 - Le dimensioni degli impianti devono essere in relazione col contesto di installazione e comunque con dimensioni massime dell'area destinata ai messaggi pubblicitari di m. 3.00 x 4.00 (12 mq. dimensioni Europa).
 - Altezza minima (margine inferiore) m. 2.20; altezza massima (margine superiore) m. 6.50.
5. Eventuali incrementi delle aree destinate a messaggi pubblicitari, da mt. lineari 4 ad un massimo di mt. lineari 6 di larghezza, potrà essere concesso previa stipula di apposita convenzione che prevede una maggiorazione del canone del 200%.
6. È vietata l'installazione di impianti a messaggio variabile unicamente utilizzati per finalità pubblicitarie. A tal proposito per la tipologia "Video Monitor" il 15% dello spazio (immagine- tempo) riservata alla pubblicità andrà riservata alla promozione di manifestazioni, attività svolte nel Comune di Castelletto Sopra Ticino o a messaggi aventi rilevanza pubblica. Per quanto riguarda la tipologia "Rotor" detto spazio riservato alla promozione di manifestazioni, attività svolte nel Comune di Castelletto Sopra Ticino o a messaggi aventi rilevanza pubblica dovrà essere pari al 20% oppure potrà essere sostituito mediante l'integrazione dell'impianto pubblicitario con giornale a led (minimo due righe) ovvero di idonea bacheca informativa nella piena disponibilità del Comune.
7. Se collocati perpendicolarmente al senso di marcia detti impianti a messaggio variabile dovranno avere un messaggio fisso la cui variabilità abbia una frequenza minima di 8 secondi. Il livello di luminosità non deve recare disturbo a persone o all'ambiente circostante e deve sottostare alle norme sull'illuminazione.
8. È fatto divieto di utilizzare detti impianti per pubblicizzare eventi, personalità o manifestazioni aventi rilevanza politico religiosa.
9. L'installazione di tali impianti pubblicitari a messaggio variabile saranno autorizzati solo mediante stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale di durata massima di anni 6 (sei). Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Castelletto Sopra Ticino un canone annuo.
10. La mancata corresponsione del canone Patrimoniale Unico, dell'imposta sulla pubblicità o della TOSAP (se dovuta) nonché il mancato rispetto degli obblighi previsti in convenzione, costituiranno motivo di decadenza della convenzione e di recupero coattivo del credito vantato dall'Amministrazione, con l'obbligo di rimozione degli impianti.
11. L'impianto con i relativi sostegni sono da intendersi di proprietà della ditta concessionaria a cui carico saranno le spese assicurative, quelle inerenti la messa in opera, la manutenzione (ordinaria e straordinaria) la rimozione nonché ogni altra spesa di gestione comprensiva dei tributi e delle entrate locali.

Articolo 18 - Impianti pubblicitari su elementi di arredo (transenne. Pensiline)

1. Si definiscono impianti pubblicitari di servizio i manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano (pensiline, cestini, panchine, transenne parapetonali) recanti uno spazio pubblicitario.
2. Rientrano tra tale tipologia di impianti quei manufatti finalizzati a contenere uno spazio pubblicitario in cambio della manutenzione, o di altra forma di intervento economico, di aree pubbliche.
3. Tali tipologia d'impianto pubblicitario possono essere posizionati dal Comune o da Ditta incaricata e sono oggetto di concessione con apposito bando.
4. Gli eventuali elementi di arredo posizionati all'interno della zona A dovranno essere privi di mezzi pubblicitari.
5. Per tali tipologie di impianto non si applicano le distanze minime previste dall'art. 51 commi 2 e 4 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada purché siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Articolo 19 - Impianti pubblicitari su edifici sportivi

1. Sugli edifici sportivi di proprietà comunali possono essere installati, previa autorizzazione del Comune, impianti pubblicitari sulla base di progetti approvati dalla Giunta, tenuto conto dell'inserimento armonico degli stessi nella struttura esistente e nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dal DPR 495/92 per gli impianti posti fuori dai centri abitati.
2. Gli spazi per tali impianti potranno essere concessi prioritariamente a Società sportive operanti nella struttura, sulla base della rilevanza sportiva delle stesse, a fronte del pagamento di apposite tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Le entrate relative alla pubblicità effettuata spettano alla società che ne ha richiesto l'installazione.
4. All'interno delle strutture sportive la pubblicità commerciale è consentita sulla scorta di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune alle società sportive che utilizzano in via continuativa le stesse (qualora non espressamente prevista dalla convenzione in essere con la Società interessata) dietro corresponsione al Comune della tariffa stabilita con deliberazione di Giunta.
5. I soggetti autorizzati all'utilizzo degli spazi interni ed esterni sono responsabili della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi, tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.
6. Il contenuto dei messaggi pubblicitari non dovrà essere in contrasto con i principi della decenza e del pubblico decoro.

Articolo 20 - Impianti pubblicitari – Sosta Veicoli

1. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui al D.Lgs. 285/92, art. 54/1[^], lett. g) e art. 56/2[^] lett. d), specificatamente indicati nel Regolamento di Esecuzione DPR 495/92, art. 203/2[^], lett. q) e art. 204/2[^], lett. s). Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

Articolo 21- Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori

1. È consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285, così come modificato al D. Lgs. 10.9.93 n. 360 con le seguenti limitazioni:
 - b) la pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 20,00 alle ore 8,00.

- c) è parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
- d) L'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

Articolo 22 - Impianti pubblicitari provvisori

1. Si definiscono impianti provvisori i manufatti mono o plurifacciali installati provvisoriamente in relazione ad eventi temporanei, con una durata non superiore a 1 mese.
2. Gli impianti pubblicitari provvisori devono rispettare le seguenti norme:
 - a) la superficie del messaggio pubblicitario deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona, come indicato nelle rispettive schede;
 - b) il periodo di installazione non superi la durata specificata nelle relative schede;
 - c) sia trascorso almeno 1 mese dalla fine delle precedenti installazioni;
 - d) le strutture portanti degli impianti pubblicitari siano adeguatamente fissate al suolo o ad altra struttura già presente purché ne sia garantita la stabilità;
 - e) gli impianti pubblicitari non occupino gli spazi destinati sia alla viabilità statica che dinamica dei veicoli.
 - f) è vietata l'interferenza con segnaletica pubblica, impianti tecnologici (elettrici, telefonici, ecc.).
3. Per gli impianti pubblicitari provvisori il relativo provvedimento autorizzativo è rilasciato dal Comando di Polizia locale previo sostituito il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale.
4. Gli impianti di pubblicità provvisoria consentiti sono:
 - a) Stendardo
 - b) Locandina su supporto
 - c) Cartello pubblicitario di cantiere
 - d) Striscioni
5. La collocazione di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale nelle schede di seguito riportate, fatta eccezione per l'allestimento pubblicitario di vetrine e per gli impianti gonfiabili

Articolo 23 - Stendardo

1. Lo stendardo è un elemento bidimensionale realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, sostenuto da una struttura vincolata ad edifici, anche sporgente a bandiera, oppure in aderenza a recinzioni, ponteggi di cantiere o altre strutture, recante messaggi pubblicitari temporanei di tipo commerciale, culturale o sportivo.
2. Se tale impianto si configura a carattere permanente, tale da pubblicizzare la sede di esercizio, verrà equiparato ad insegna di esercizio, di cui dovrà rispettare le caratteristiche.
3. L'impianto è ammesso esclusivamente su edifici o proprietà private o parti di essi con possibilità di aggetto sul suolo pubblico.
4. L'impianto dovrà essere realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici ed essere saldamente ancorato alla struttura di sostegno in modo tale da evitare l'effetto vela ed evitare la caduta su suolo pubblico qualora aggetti sullo stesso.

TIPOLOGIA: STENDARDO	
Durata	Provvisorio: max 1 mese
Dimensioni ammesse	Da 0,50 a 3 mq
Distanza da altri impianti	Non è indicata una distanza specifica tra il manufatto e altri impianti posti nelle vicinanze, sia permanenti che temporanei, a patto che non ostacoli o arrechi disturbo alla

	percezione di altri messaggi pubblicitari.					
Ammissibilità per zona di piano ¹²	ZONA A		ZONA B		ZONA C	
	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.
	NO ¹³	NO ³²	NO ³²	NO ³²	SI	NO
Illuminazione	Non può essere luminoso né illuminato per riflesso					

Articolo 24 - Locandina su supporto

1. La locandina su supporto è un elemento monofacciale privo di rigidità propria, applicato su idonea struttura rigida di sostegno a cavalletto o similari vincolata al suolo, anche bifacciale, finalizzato alla pubblicizzazione di iniziative temporanee di carattere commerciale, culturale o sportivo.
2. L'esposizione è consentita limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa cui si riferisce oltre a 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo. L'impianto non può comunque rimanere esposto per un tempo superiore a 1 mese.
3. L'installazione di tali impianti per iniziative di tipo commerciale è consentita solo nel caso di nuova apertura, cambiamenti di sede o di settore merceologico, oppure per vendite straordinarie
4. Tali mezzi pubblicitari sono ammessi esclusivamente nella sede dell'azienda, su area privata, oppure, se su suolo pubblico, nelle immediate vicinanze della stessa, intendendosi con tale espressione una distanza di max.10 m, misurata sul percorso stradale, dalla sede dell'azienda oggetto di pubblicità. In questi casi è ammesso un numero massimo di 4 elementi, salvo debita autorizzazione in caso di motivate esigenze.
5. E' fatta eccezione per gli spettacoli viaggianti o iniziative di tipo sportivo o culturale patrocinate dal Comune di Castelletto Sopra Ticino, da Enti Territoriali o Associazioni, per i quali sono ammessi per un massimo di 20 elementi ciascuno, anche bifacciali, posti in serie ad una distanza minima di 25 m tra loro, sulla stessa strada, fatta salva diversa indicazione da parte dell'Amministrazione.
6. E' vietata l'installazione di tali impianti su paline di segnali stradali e semafori, su opere d'arte, monumenti, parapetti ed altri elementi architettonici.

TIPOLOGIA: LOCANDINA SU SUPPORTO						
Durata	Provvisorio: max 1 mese					
Dimensioni ammesse	Fino a metri 1,00x1,40					
Ammissibilità per zona di piano	ZONA A		ZONA B		ZONA C	
	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.
	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Illuminazione	Non può essere luminoso né illuminato per riflesso.					

Articolo 25 - Cartello Pubblicitario di cantiere

1. Si definisce cartello pubblicitario di cantiere quel manufatto bidimensionale, mono o bifacciale, vincolato al suolo o a strutture temporanee di cantieri edili, quali ponteggi, recinzioni o parti di edificato, recante messaggi pubblicitari attinenti le attività del cantiere, pubblicizzante la costruzione di immobili o finalizzato alla compravendita degli stessi.
2. Tali mezzi pubblicitari dovranno essere posti all'interno dell'area di pertinenza del cantiere edile o in corrispondenza della recinzione, in parallelo all'asse stradale, e dovranno esporre messaggi pubblicitari esclusivamente riferiti all'intervento edilizio in corso di esecuzione. Se posti al di fuori dell'area di cantiere saranno considerati al pari delle installazioni pubblicitarie permanenti.

¹² Per parallelo, in questo caso, si intende in aderenza a costruzioni ed edifici.

¹³ Salvo deroghe.

3. La durata dell'impianto è stabilita in relazione alla durata delle opere edilizie, che devono essere legittimate da regolare atto abilitativo, e non può comunque superare i 3 anni.
4. Il cartello indicatore dei lavori edili, riportante i dati del committente, del direttore dei lavori, dell'impresa costruttrice e le altre indicazioni di legge non è soggetto al presente Piano, ma potrà essere integrato al cartello pubblicitario della realizzazione edilizia in corso di esecuzione.

Articolo 26 - Striscione

1. Si definisce striscione quell'elemento bidimensionale realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio.
2. E' vietato l'ancoraggio a sostegni della segnaletica stradale, pali dell'illuminazione, alberature o elementi edilizi.
3. Tali impianti dovranno essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici ed essere saldamente ancorati alle strutture in modo tale da evitare l'effetto vela, nonché dotati di meccanismi di sicurezza atti ad evitare la caduta su suolo pubblico.
4. Nel corso dello stesso anno solare non sono consentite, a semplice comunicazione, ulteriori apposizioni provvisorie degli striscioni sopra indicati a favore dello stesso soggetto titolare del messaggio pubblicitario.

TIPOLOGIA: STRISCIONE						
Durata	Provvisorio: max 30 gg consecutivi di ogni anno solare					
Dimensioni ammesse	MAX metri 4,00x0,80					
Ammissibilità per zona di piano	ZONA A		ZONA B		ZONA C	
	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.
	NO ¹⁴	NO ³³	NO ³³	NO ³³	SI	NO
Illuminazione	Non può essere luminoso né illuminato per riflesso					

Articolo 27 - Distribuzione di manifesti e volantini

1. E' ammessa la distribuzione di volantini e manifestini direttamente a mano dei destinatari; è vietato il lancio, l'abbandono, la posa di volantini e manifestini sui parabrezza o lunotto delle auto.
2. La distribuzione di volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario ed informativo potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna a mano nelle abitazioni private. E' fatto comunque divieto di inserire tali materiali nelle cassette laddove sia espressa in modo evidente ed incontrovertibile la volontà del consumatore di non desiderare volantini o materiale pubblicitario nella propria cassetta.

Articolo 28 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni

1. Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D. L.vo 15 novembre 1993 n. 507 e del presente Capo.
2. Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70X100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada.
3. A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:
 - a) Tabelle monofacciali, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in

¹⁴ Salvo deroghe.

senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

- verticali cm 70x100, 100x140, 140x200
 - orizzontali cm 100x70, 140x100, 200x140
- a) Tabele bifacciali (Stendardi), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera (a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.
4. La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100. Le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali.
5. Gli impianti grandi formati (Posters) sono quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto. La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza. Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.
6. La superficie complessiva degli impianti è di mq. 304,27 ed è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico.
- Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva
- a) IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE: vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva di cui al presente articolo.
- b) IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA: vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva di cui al presente articolo.
- c) IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI: vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetto privati per un quantitativo pari al 70% della superficie complessiva di cui al presente articolo.
7. In eccedenza alla superficie complessiva di cui al comma 6, viene disposta l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie prevista tra un minimo del 20% ed un massimo del 40% della superficie complessiva
8. Si intendono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

CAPO III – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 29 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento, limitatamente alla superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di

messaggi pubblicitari, la parte eccedente di occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al Canone.

Articolo 30 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 31 - Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui al Capo II.
6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a- l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale.
 - b- Un elaborato grafico in scala adeguata con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassalto pubblico.
 - c- La descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario.
 - d- La documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.
 - e- Indicare sull'elaborato grafico, di cui al precedente punto b-, il rispetto delle distanze minime previste:
 - dall'art. n. 51 del regolamento di esecuzione comma 5 D.P.R. 495/92 se il mezzo pubblicitario è richiesto in zona D (esterno al centro abitato);

- dal presente regolamento se il mezzo pubblicitario è richiesto nelle zone A, B e C (interno al centro abitato).

Le distanze dagli impianti pubblicitari esistenti devono essere verificate comunque siano gli stessi orientati.

- f- L'indicazione se l'area ove vengono posizionati gli impianti pubblicitari è ubicata all'interno o all'esterno della delimitazione di centro abitato formalmente istituita ai sensi dell'art. 4 del C.D.S., qualora sia posizionata lungo strade indicare se trattasi di strade Statali, Regionali, Provinciali o Comunali.
 - g- Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia.
 - h- Copia dell'autorizzazione da rinnovare o modificare nel caso di rinnovo o modifica.
 - i- La ricevuta attestante il pagamento dei Diritti di Segreteria, da versare anticipatamente
7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
 8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
 9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.
 10. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.
 11. Qualora le installazioni degli impianti pubblicitari insistano lungo strade di proprietà non comunali dovranno essere indicati nella richiesta di autorizzazione gli estremi del titolo autorizzativo rilasciato ai sensi dell'art. 23 del C.D.S., qualora tale competenza sia posta in capo dell'ente proprietario della strada.
 12. Ogni domanda potrà comprendere più impianti, anche collocati in siti diversi, individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta. Per ciascuno di essi, se con diversa ubicazione e diversa tipologia, dovranno essere presentati separatamente gli allegati di cui ai punti b) c) d) e) f) g) h) del comma 6, ove previsti e ove non possano essere presentati unitariamente. In caso contrario è necessaria la presentazione di tante domande quanti sono gli impianti da installare.
 13. La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali od in prossimità di essi, è subordinata all'approvazione, da parte della Regione o di altro organo da essa delegato, della compatibilità della loro collocazione¹⁵.

Articolo 32 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
 2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari.
-

3. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Articolo 33 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone o l'installazione sia temporanea.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari.
3. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci (altro) giorni dalla data della relativa richiesta.
5. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede al rilascio dell'autorizzazione ed alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il carattere abusivo dell'installazione. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
6. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - ✓ Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - ✓ Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore a un anno solare.
10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

11. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 34 - Procedure

1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
3. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Articolo 35 - Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci (altro) giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla

vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate
13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 36 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 90 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con gli estremi della autorizzazione in questione.
4. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
5. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 3 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 37 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 38 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale¹⁶, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire.
 2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
 3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
 4. In ogni caso il Comune può non concedere autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari per motivi estetici, viabilistici e comunque quando si è in presenza di vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.
-

Articolo 39 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 40 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 41- Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 42 -- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 43 - Classificazione delle strade, zone ed aree

1. La classificazione delle strade ai fini della determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie/pubbliche affissioni prevede una classificazione in:
 - a) **Categoria Normale**, con applicazione del canone deliberato dall'Ente;
 - b) **Categoria Speciale** (come da elenco vie **Allegato 2**) con maggiorazione del **150%** del canone deliberato in Categoria Normale.
2. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree non classificate in Categoria Speciale, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento al canone corrispondente in categoria normale.

Articolo 44- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte;
3. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili;
4. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio;
5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto;
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità;
7. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse;
8. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;
10. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario;
11. Se l'insegna di esercizio autorizzata è collocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica il canone prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività.

Articolo 45 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a

carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 46 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
3. Il coefficiente riferito al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d) e le conseguenti tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati annualmente dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 47 - Concessioni per Pubblicità lungo o in vista della strada 33 "Del Sempione"

1. La diffusione di messaggi pubblicitari attraverso impianti che occupano a carattere permanente il demanio stradale è consentita solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento del relativo canone.
2. Il canone di cui al precedente comma è dovuto per le seguenti tipologie di concessioni:
 - a) Pubblicità lungo o in vista della strada 33 "Del Sempione".
3. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente Regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
4. Il canone è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto del mezzo pubblicitario, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.
5. Le occupazioni al di fuori della sede stradale effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale sono assoggettate al pagamento del canone.
6. Sono comunque assoggettati al canone gli impianti pubblicitari visibili dalla Statale 33 "Del Sempione".

7. L'importo del canone è determinato secondo i seguenti criteri:
- a) Tariffa unitaria dell'area espressa in metri quadrati dell'impianto pubblicitario;
 - b) valore economico dell'area;
 - c) importanza dello spazio pubblico richiesto;
 - d) vantaggio economico derivante dalla concessione.

Articolo 48 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare, apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune o dal soggetto affidatario, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio protocollo dell'Ente, o al soggetto affidatario, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 49 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, anche attraverso modello F24, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 Gennaio, il 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 50 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il

diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.

Articolo 51 – Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, senza la prescritta autorizzazione preventiva, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione pari al 100% del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione delle violazioni previste dalla vigenti norme del Codice della Strada.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 in riferimento alla sanzione prevista dal comma 3).
5. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta, prevista ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 1).
6. Le sanzioni di cui al comma 3), irrogate con l'avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al comma 1), che pertanto non può essere autonomamente irrogata.
7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
8. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
9. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle Entrate.

Articolo 52 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio o al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 53 – Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base al canone specifico determinato per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base al canone pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, è dovuto il canone in base al canone specifico determinato per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è dovuto il canone in base al canone specifico determinato per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 54 – Impianti a messaggi variabili

1. Si definisce impianto a messaggio variabile un manufatto finalizzato alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, tramite prismi rotanti a teli scorrevoli (rotor), led e diodi luminosi ecc., attraverso un controllo elettronico che gestisce la variabilità del messaggio.
2. Tipologie e definizioni degli impianti:
 - ROTOR: elemento mono o bifacciale, assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno caratterizzato dalla presenza di cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari, mediante prismi rotanti e/o teli scorrevoli, con controllo elettromeccanico che garantisce la variabilità del messaggio.
 - VIDEO MONITOR: Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno caratterizzato dalla presenza di cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi variabili caratterizzati dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili attraverso un controllo elettronico che gestisce la variabilità del messaggio.
3. Fermo restando le prescrizioni previste dall'art. 17 Capo II del presente Regolamento, per l'installazione di tali impianti pubblicitari a messaggio variabile il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Castelletto Sopra Ticino un canone annuo da

calcolarsi in base al canone determinato per la specifica tipologia con deliberazione della Giunta Comunale come per le altre fattispecie.

Articolo 55 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 56 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

CAPO IV - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 57- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari riportato al precedente CAPO II.

Articolo 58 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 59 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 60 - Modalità di svolgimento delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 38,00 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 61 - Determinazione del Canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni è definita per ciascun foglio base di dimensione fino a 70 x 100 cm. Con delibera della Giunta Comunale è determinata annualmente il canone in funzione della durata, della categoria, del numero e delle dimensioni.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli base, il canone è maggiorato del 50%.
4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il canone è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorata del 100 %.
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100%.
6. Per i manifesti di carattere commerciale, ai fini dell'applicazione del canone, la metà dei fogli si considerano esposti in categoria speciale e come tale soggetti alla maggiorazione prevista dal presente regolamento.
7. In riferimento ai manifesti commerciali di grande formato, costituiti da almeno 8 fogli base 70 x 100 cm (600 x 300 cm , 400 x 300 cm, ecc...), la maggiorazione per categoria speciale si applica per il totale dei fogli soltanto se l'impianto è ubicato in detta categoria.
8. Il canone si applica sulla base della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
9. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del manifesto;
 - c) durata di esposizione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
10. Il coefficiente riferito al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d) e le conseguenti tariffe relative ad ogni singola tipologia di esposizione pubblicitaria sono approvati annualmente dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 62 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone dovuto con un minimo di 51,00 €

Articolo 63 - Riduzione del Canone per le Pubbliche Affissioni

1. Il canone del servizio delle pubbliche affissioni è ridotto della metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), se riportano sponsor commerciali di superficie complessiva superiore a 300 cmq, assumono rilevanza commerciale e non beneficiano della riduzione.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi prevista dal precedente comma 1) sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.
4. Tutti i manifesti di cui al precedente comma 1) che rientrano nella riduzione del presente articolo, non sono soggetti alla maggiorazione prevista per l'affissione in Categoria Speciale, applicata invece ai manifesti di carattere commerciale.

Articolo 64- Esenzione dal Canone per le Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune impositore e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

Articolo 65 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio.
2. Il pagamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, anche attraverso modello F24, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità' previste dallo stesso codice.

Articolo 66 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari nonché a quanto disposto da altri Regolamenti Comunali o norme di legge vigenti in materia.

CAPO V – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 67 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura del canone, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 68 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 69 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Le concessioni o autorizzazioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono rinnovate, se ne esistono i presupposti di legge, automaticamente con il pagamento del canone ivi previsto salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.
4. Le Autorizzazioni/Concessioni di suolo ed aree private ad uso pubblico temporanee o permanenti di interesse privato vanno rilasciate previa esibizione da parte del richiedente del preventivo nullaosta scritto della proprietà.

Articolo 70 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 71 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni lavorativi prima della data di rilascio dell'autorizzazione di occupazione fatta eccezione per le autorizzazioni rilasciate direttamente dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico, per le quali i termini possono essere inferiori.
3. Le istanze di richiesta di Autorizzazioni/Concessioni Triennali per l'ampliamento stagionale di esercizio commerciale su aree pubbliche per il posizionamento di specchi, per esecuzione di segnaletica orizzontale, autorizzazione di passi carrai, posizionamento di manufatti e sistemi di dissuasione della sosta che comportino manomissione di suolo pubblico o chiusura di strade devono essere inoltrate almeno 30gg prima l'inizio dell'occupazione.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 72 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

2. Nell'atto di concessione o autorizzazione rilasciato dal competente ufficio, sono indicati:
 - a) la durata dell'occupazione;
 - b) la misura dello spazio concesso;
 - c) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o autorizzazione;
 - d) eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima;
3. La concessione o autorizzazioni deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume nessuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
4. L'ufficio preposto al rilascio della concessione o autorizzazione può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
5. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dall'ufficio competente, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario.
6. Lo svincolo del deposito cauzionale o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
7. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
8. Il Comune per le concessioni o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti del concessionario.
9. Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune ovvero la sussistenza di liti pendenti con l'Amministrazione.

Articolo 73 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;

- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare delle concessioni o autorizzazioni trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 60 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione proponendo all'Amministrazione apposita domanda. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.
 3. E' fatto obbligo al titolare della concessione o autorizzazione di:
 - a) rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e/o autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare;
 - b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti;
 - c) rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nonché di rimuovere eventuali materiali depositati derivanti dall'occupazione per qualunque motivo. Qualora il titolare della concessione o autorizzazione non adempia, le spese che l'amministrazione comunale sosterrà per il ripristino del suolo, verranno addebitate con provvedimento del Direttore che ha rilasciato concessione o autorizzazione anche con recupero sull'eventuale cauzione o fideiussione.
 4. Il titolare della concessione o autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ed è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il suddetto titolare deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Articolo 74 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o da altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 75 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) mancata occupazione del bene avuto in concessione o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso in caso di occupazione permanente o nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea. Nei casi in cui le Autorizzazioni/Concessioni anche temporanee abbiano per oggetto la posa di manufatti o l'esecuzione di lavori la decadenza sopravviene trascorsi 30 gg.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 76 - Modifica, revoca, rinuncia della concessione o autorizzazione

1. L'Amministrazione può revocare o modificare la concessione o autorizzazione in qualsiasi momento, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La revoca per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
2. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento al concessionario nei termini di legge. Con il provvedimento di revoca può essere assegnato un congruo termine per l'eventuale esecuzione di lavori per la rimozione dell'occupazione e la rimessa in pristino dell'area occupata.
3. La revoca non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto per il periodo di occupazione e comunque fino alla data di efficacia della revoca stessa compreso eventuali periodi autorizzati dal provvedimento di revoca.
4. Il titolare della concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione scritta da recapitare al Protocollo dell'ente a cura dell'interessato.
5. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà comunque superare quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
6. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato senza interessi purché la comunicazione sia pervenuta almeno 3 giorni prima della data prevista di inizio dell'occupazione.
7. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
8. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del canone e delle eventuali sanzioni e interessi avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.
9. Se il titolare della concessione o autorizzazione alla scadenza o dal giorno della sua revoca o rinuncia non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune che dovrà rivalersi nei suoi confronti anche trattenendo il deposito cauzionale richiesto o fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria.

Articolo 77 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rinnovabile alla scadenza, previa istanza inoltrata al Settore competente e secondo le seguenti modalità:
 - a) Il rinnovo delle Autorizzazioni/Concessioni temporanee è previsto per una sola volta, successivamente occorre ripresentare istanza di richiesta per una nuova autorizzazione.
 - b) Le istanze di rinnovo per le Autorizzazioni/Concessioni di durata superiore a 30 giorni devono essere inoltrate 10 giorni prima della scadenza dell'Autorizzazione/Concessione

- c) I rinnovi per Autorizzazioni/Concessioni di durata inferiore ai 30 giorni sono concessi solo per avverse condizioni meteorologiche da comunicare al verificarsi dell'evento all'ufficio preposto che ha rilasciato l'Autorizzazione/Concessione.
2. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere ovvero di altri oneri a carico del titolare della concessione o autorizzazione, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Articolo 78 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone standard annuo e il canone standard giornaliero in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
3. Il coefficiente riferito al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d) e le conseguenti tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono annualmente approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno

Articolo 79 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre Categorie (**All. 1**).
2. Per le occupazioni in seconda categoria il canone è ridotto del 25%.
3. Per le occupazioni in terza categoria il canone è ridotto del 50%.

Articolo 80 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe a giorno.

Articolo 81- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari a seconda della fattispecie impositiva, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
6. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

**Art. 82 - Concessione per Accessi commerciali e industriali alla strada statale
33 "Del Sempione"**

1. Le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento del relativo canone.
2. Il canone di cui al precedente comma è dovuto per le concessioni di accessi commerciali, industriali e artigianali alla strada statale 33 "Del Sempione". Sono considerati accessi alla strada statale 33, anche quelli a servizio di attività visibili dalla strada statale 33 "Del Sempione" e con accessi su strade collegate.
3. La concessione per accessi commerciali o industriali o artigianali deve essere richiesta dal titolare o dai titolari dell'attività commerciale o industriale o artigianale servita dall'accesso stesso. Tale richiesta va inoltrata all'ufficio di Polizia Locale per il tramite del soggetto gestore del Canone presso il cui ufficio è disponibile il modello di dichiarazione da utilizzare, nel quale devono essere indicate le caratteristiche dell'accesso. Nel caso in cui l'accesso sia a servizio di più attività commerciali/industriali/artigianali, la suddetta dichiarazione deve indicare le quote dello stesso riferite a ciascuna attività servita. Tali quote dovranno essere proporzionate alle dimensioni delle singole attività.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente Regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
5. Il canone è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale. Il canone è calcolato in misura pro/quota, in base alle dimensioni dell'attività, per l'accesso di cui si usufruisce, come risultante dalla dichiarazione presentata dal concessionario.
6. Le occupazioni al di fuori della sede stradale effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale sono assoggettate al pagamento del canone.

7. Sono comunque assoggettati al canone gli accessi sulle corsie di lento scorrimento parallele alla sede stradale principale.
8. L'importo del canone è determinato secondo i seguenti criteri:
- tariffa unitaria sull'entità dell'occupazione espressa in metri lineari per gli accessi;
 - valore economico dell'area;
 - importanza dello spazio pubblico richiesto;
 - vantaggio economico derivante dalla concessione.

9. Le formule da utilizzare per calcolare l'importo del canone sono le seguenti:

1. Formula da utilizzare in caso di accessi con un'unica attività: $Ca = [(A \times MI) B C]$

2. Formula da utilizzare in caso di accessi con più attività: $Ca = [(A \times MI) B C] \times Q$

Dove:

Ca	→	è l'importo del canone
A	→	è il parametro che esprime il valore economico dell'area
MI	→	è il parametro che indica l'entità dell'occupazione intesa come lunghezza espressa in metri lineari
B	→	è il parametro che indica l'importanza dello spazio pubblico richiesto
Il prodotto B x C	→	esprime il vantaggio economico derivante C dalla concessione
Q	→	esprime la quota di concessione indicata in dichiarazione

In valori numerici sono espressi nella seguente tabella:

A	Tariffa unitaria che indica il valore economico dell'area espressa in € per metro lineare dell'accesso	€ ... al metro lineare
B	Accesso singolo o doppio per esercizi commerciali di vicinato	20
	Accesso singolo o doppio per esercizi di attività di pubblico esercizio non comprese in centri commerciali e con superficie fino a 150 metri quadrati	20
	Accesso singolo o doppio per attività artigianali, officine, laboratori	20
	Accesso singolo o doppio per uffici ad eccezione delle banche	20
	Accesso singolo o doppio per musei	20
	Accesso singolo o doppio per banche e istituti di credito	50
	Accesso singolo per esercizi commerciali di medie dimensioni e per centri commerciali di medie dimensioni	50
	Accesso singolo per campeggi, alberghi e altre strutture turistico ricettive	50
	Accesso singolo per attività di vicinato e pubblici esercizi di superficie superiore ai 150 metri quadrati e/o che fanno parte di centri commerciali	50
	Accesso singolo per attività commerciali di media struttura e/o per centri commerciali di media struttura	50
	Accesso singolo per attività di rivendita all'ingrosso	50
	Accesso singolo per attività di vicinato con area espositiva che hanno superficie complessiva superiore ai 150 metri quadrati	50
	Accesso doppio per attività commerciali di media struttura e/o per centri commerciali di media struttura	100
	Accesso singolo per attività commerciali di grande struttura e/o per centri commerciali di grande struttura	100
Accesso doppio per attività commerciali di grande struttura o per centri commerciali di grande struttura	160	
C	in assenza di parcheggio o in presenza di parcheggio fino a 500 metri quadrati	1
	in presenza di parcheggio con superficie superiore a 500 metri quadrati e inferiore a 1.300 metri quadrati	1,2
	in presenza di parcheggio superiore a 1.300 metri quadrati	1,8

N.B.

1) Se l'accesso deve, per ragioni di sicurezza, possedere una larghezza minima superiore alle esigenze del richiedente, può essere esclusa, dal computo del canone, la parte di accesso in esubero rispetto a quanto richiesto.

2) In presenza di più attività che usufruiscono dello stesso accesso e dello stesso parcheggio, il parametro B sarà calcolato in proporzione alla quota indicata in concessione e in relazione alla specifica tipologia di attività, mentre il parametro C sarà unicamente determinato dai metri quadrati complessivi del parcheggio e ripartito in proporzione alle quote indicate in concessione.

10 Il canone Unitario che indica il valore economico dell'area per metro lineare dell'accesso di cui al precedente comma 9 (lett. A della formula) viene fissato con Delibera di Giunta .

Articolo 83 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 84 - Agevolazioni

1. Conformemente a quanto previsto dalla legge 160/2019 commi da 816 a 846 sono previste le seguenti agevolazioni:
 - a) La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedenti i 1000 mq è calcolata in ragione del 10 per cento;
 - b) Per le occupazioni di durata superiore a 15 giorni si applica una riduzione del 20 per cento;
 - c) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione, su apposito modulo predisposto dal Comune, a canone ridotto del 50 per cento;
 - d) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
 - e) Per le occupazioni del sottosuolo il canone ordinario annuo è ridotto a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone ordinario di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone ordinario di cui al primo periodo è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
 - f) Per le occupazioni di spazi per attrazione, giochi, divertimenti per spettacoli viaggianti, il canone è ridotto dell'80%;
 - g) Per le occupazioni di spazi ed aree sovrastanti e sottostanti il suolo, il canone è ridotta del 50%;
 - h) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica il canone ridotto dell'80%;
 - i) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte fino al 50%;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Oltre alle riduzioni/agevolazioni previste al precedente comma 1, qualora l'occupazione si trovi in seconda categoria, sarà applicabile un'ulteriore riduzione pari al 30%.

Articolo 85 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
- d) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) Le tende e simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- i) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessioni o autorizzazione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- j) Le occupazioni effettuate con le autovetture adibite al servizio taxi, nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- k) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, fiori e piante ornamentali, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose e per la durata delle stesse. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- l) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di edifici effettuati in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- m) Le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- n) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al demanio statale;
- o) Gli accessi carrabili o pedonali di qualsiasi natura purché diversi dagli accessi commerciali e industriali presenti sulla strada statale 33 "Del Sempione" e su strade ad essa collegate che abbiano attività con affaccio sulla strada statale;
- p) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
- q) Le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- r) Occupazioni di pronto intervento con ponti steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore a due ore;
- s) le occupazioni effettuate con cartelli pubblicitari collocate su aree verdi, oggetto di specifica convenzione di sponsorizzazione per la manutenzione delle stesse.
- t) le occupazioni inerenti il servizio di raccolta rifiuti (es. cassonetti)

- u) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- v) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote
- w) Le occupazioni per manifestazioni ed iniziative sindacali, celebrative, politiche, religiose es assistenziali non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- x) Le occupazione di spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché' l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- y) Le occupazioni per commercio ambulante itinerante per soste fino a 60 minuti.

Articolo 86 - Particolari tipologie di occupazioni permanenti

1. Per occupazioni permanenti già in essere e/o disciplinate da specifiche convenzioni/contratti (es. occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie, edicole, chioschi, ...) il canone concessorio avrà valenza omnicomprensiva includendo pertanto il canone disciplinato dal presente regolamento. Il canone dovrà quindi avere un valore almeno pari al valore del canone previsto nella convenzione originaria e nelle successive ed eventuali rinegoziazioni/adeguamenti.

Articolo 87 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito di norma contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, anche attraverso modello F24, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità' previste dallo stesso codice.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 giugno, 30 novembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 88 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 89 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata tramite concessionario affidatario del servizio.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 90 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 91 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Le sanzioni per omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3) sono cumulabili.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 soltanto in riferimento alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui al precedente comma 3).
6. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta, prevista ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 1).
7. Le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3), irrogate con l'avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al comma 1), che pertanto non può essere autonomamente irrogata.
8. Nel caso di occupazione abusive con manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
10. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle Entrate.

Articolo 92 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO VI – CANONE MERCATALE

Articolo 93 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 94 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 95 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalle normative vigenti in materia e dal Regolamento per la disciplina del commercio ambulante e nei mercati cittadini approvato con delibera del Consiglio Comunale n.36 del 26.10.2015

Articolo 96 - Criteri per la determinazione del canone

1. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone è quella indicata nell'articolo 1, comma 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
3. Il coefficiente riferito al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d) e le conseguenti tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono, in annualmente approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 97 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre Categorie (**All. 1**).
2. Per le occupazioni in seconda categoria il canone è ridotto del 25%.
3. Per le occupazioni in terza categoria il canone è ridotto del 50%.

Articolo 98 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Ai sensi del comma Ai sensi del comma 843 della legge 160/2019, alle occupazioni relative ai mercati si applicano le tariffe di cui al comma 842, frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo.
2. Le occupazioni riferite ai mercati settimanali di Castelletto Sopra Ticino, attualmente istituiti, vengono calcolate conteggiando forfettariamente n.6 ore giornaliere. Per i titolari di concessione/autorizzazione vengono conteggiate n.52 settimane annue per ogni mercato.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
4. Il canone di base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 99 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 100 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 101 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone di norma è effettuato in due rate scadenti il 31 marzo ed il 31 ottobre di ciascuna annualità.
3. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016, anche mediante modello F24.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 102 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 103 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 104 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3) sono cumulabili.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 soltanto in riferimento alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui al precedente comma 3).

6. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta, prevista ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 1).
7. Le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione e l'indennità di cui ai precedenti commi 2) e 3), irrogate con l'avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al comma 1), che pertanto non può essere autonomamente irrogata.
8. Nel caso di occupazione abusive con manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente Regolamento.
9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
10. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione delle Entrate.

Articolo 105 - Attività di recupero

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 5,00.